



COMUNE DI CALABRITTO

(Provincia di Avellino)

COPIA

Prot. N. 1818 del 20.03.2017

N 14 Reg. Deliberazioni.-

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Categoria

Classe

Verbale seduta straordinaria 1^a convocazione

OGGETTO: Approvazione aliquota componente TASI (tributi servizi indivisibili) anno 2017. Conferma aliquota.

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 5 L. 18.08.90, n. 241 copia del presente provvedimento viene oggi trasmessa per l'esecuzione al :

SERVIZIO:

- N. 1 Amministrativo
- N. 2 Finanziario
- N. 3 Polizia Urbana
- N. 4 Tecnico
- _____
- _____

L'anno **DUEMILADICIASETTE** addì diciannove del mese di aprile alle ore 17,10 nella residenza Municipale, previa l'osservanza di tutte le disposizioni legislative e statutarie in vigore, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello, risultano:

UFFICIO:

- Di Gabinetto del Sindaco
- _____
- _____
- FASCICOLO**

| N. | COGNOME E NOME | | PRES. | ASS. |
|----|----------------|---------------------|-------|------|
| 1 | CENTANNI | Gelsomino -Sindaco- | X | |
| 2 | MORETTO | Antonio | X | |
| 3 | SEVERINO | Luisa | X | |
| 4 | DI POPOLO | Giacomo | X | |
| 5 | DEL GUERCIO | Giuliano | X | |
| 6 | D'ALESSIO | Pasquale | X | |
| 7 | GIOVINE | Luigi | X | |
| 8 | CASTAGNO | Pasquale | X | |
| 9 | RAIMATO | Giustino | X | |
| 10 | BASILE | Carmine | X | |
| 11 | SIERCHIO | GIUSEPPE | X | |

Calabritto, Li. _____
Il Segretario Comunale

Per Ricezione:

(firma leggibile)

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Ida TASCONE Il Sig. Avv. Pasquale D'Alessio, nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita gli stessi a discutere e deliberare circa la proposta di deliberazione avanzata, recante l'oggetto sopra indicato, della quale dà lettura.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO.: Approvazione aliquota componente TASI (tributi servizi indivisibili) anno 2017. Conferma aliquota.

Pareri resi ex art. 49 comma 1 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

In riferimento alla proposta di deliberazione sopra specificata si esprime parere favorevole:

A)- IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA-
Il Responsabile del Servizio _____

B)- IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE-
Il Responsabile del Servizio _____

CALABRITTO, 19.4.2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra il Sindaco. Interviene il cons. Basile per chiarire che sulle prime case l'aliquota uno per mille è stata esclusa.

Il Sindaco precisa che la delibera è precisa sul punto

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata da due presupposti impositivi:

- Uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- L'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (Imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Dato atto che il comma 704, art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'art. 14 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito, con modificazione dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

Tenuto conto della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (imposta unica comunale);
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizio indivisibile);
- commi da 682 a 705 (disciplina generale componenti TARI e TASI)

Visti in particolare i seguenti commi dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014);

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibito.

671. la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al c. 669. In caso di pluralità di possessore o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

676. l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.L.vo n.446/1997.

677. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASE e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2016 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di una autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e 30% dell'ammontare comprensivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota in cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale dell'unità immobiliare.

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

Richiamata la Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015) art. 1 comma 10, con la quale è introdotta in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

A maggiore chiarimento il Ministero delle Economie e Finanze ha diramato la Risoluzione n., 1/DF Prot. 3946 del 17 febbraio 2016 con la quale ha chiarito i presupposti per l'applicazione di tale agevolazione.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 06.09.14 con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina della IUC (imposta unica comunale);

Tenuto conto che i comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.L. 15.12.1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento alle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Visto l'art. 27, c. 8 della legge n. 448/2001 il quale dispone che: "il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 338, è sostituito dal seguente 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, c.3, del D.L. 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi all'entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati

successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”.

Considerato che a decorrere dall'anno dell'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze entro il termine di cui all'art. 52, c. 2, del D.L. n.446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla legge 27 luglio 2000 n.212 “Statuto dei Diritti del Contribuente”, oltre a tutte le successive modifiche ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Visto il D.L. n.244 del 30/12/2016 e s.m.i., con il quale sono stati differiti ulteriormente i termini per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali al 31/03/2017;

Visto l'art.1 comma 42 della L.232/2016 con il quale viene prorogato il blocco degli aumenti dei tributi comunali per l'anno 2017, ad eccezione della tassa su rifiuti (TARI) di cui all'art.1 comma 639 della L.147/2013;

Acquisiti i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49-c.1-del D.. 267/2000, inseriti nel presente atto;

Visti gli articoli 48- 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo del D.L. 267/2000;

con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Presenti: 11

Favorevoli :8

Contrari :3

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di confermare per l'anno 2017 l'aliquota TASI già vigente per l'anno 2016 e precisamente:
 - Di determinare l'aliquota 1,00 (uno per mille) su tutte le tipologie di fabbricati, aree scoperte, aree edificabili per l'applicazione della componente TASI (componente tributo servizi indivisibili) anno 2017;
3. Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2014, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2017, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.
4. Di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;



5. Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, già individuati con delibera C.C. n. 13/2014:
 - Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
 - Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
 - Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;
6. Di dare atto che per l'anno 2017 sono applicate le disposizioni previste dall'art. 9 bis del D.L. 28.03.2014 n. 47 e s.m.i. per gli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero;
7. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al regolamento approvato con deliberazione consiliare n 12 del 6.9.2014;
8. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, c. 2, D.L. n. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Presenti: 11

Favorevoli :8

Contrari :3

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.To Pasquale D'Alessio



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Ida Tascone

AUTENTICA DI COPIA

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente copia è conforme all'originale agli atti di questo Comune.

Calabritto li, 28 APR. 2017 Il Segretario Comunale (dott.ssa Ida Tascone)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (1° c., art. 124 T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267)

N. 253 Rep. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio di gestione dell'Albo Pretorio, che copia del presente verbale, conforme all'originale, è stata pubblicata oggi all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi

Calabritto li, 28 APR. 2017 Il Responsabile del Servizio Luisa Severino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' PER DELIBERAZIONI NON SOGGETTE A CONTROLLO

(4° c., art. 134 T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267)

Si certifica che la suesesa deliberazione, **non soggetta al controllo preventivo di legittimità**, è stata pubblicata, su conforme certificazione del Responsabile del Servizio, nelle forme di legge, all'Albo pretorio del Comune, senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 4° c., art. 134 T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267

Calabritto li, 28 APR. 2017 Il Segretario Comunale (dott.ssa Ida Tascone)

